

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1869

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CORATO, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BUCCIERO, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, FLORINO, MEDURI, MASSUCCO, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ TOFANI, VALDITARA, BASILE, CAMBER, CONTESTABILE, TREMATERRA, MARANO, ASCIUTTI, NESSA, MONTI, GRECO, GRILLO, CHIRILLI, MELELEO, MANFREDI, OGNIBENE, SAMBIN, BERGAMO, CANTONI, PESSINA, SALINI, D’AMBROSIO, FIRRARELLO, ZORZOLI, COMINCIOLI, PERUZZOTTI, DEMASI, IZZO, ZANOLETTI, ZAPPACOSTA, CICCANTI, DEL PENNINO, STIFFONI, TRAVAGLIA e TUNIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2002

Norme per la tutela e la salvaguardia
delle botteghe storiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di prevedere disposizioni volte alla tutela e alla salvaguardia delle «botteghe storiche» - alla stregua di un bene culturale - ossia degli esercizi commerciali e delle imprese artigianali situate nei centri storici delle città, che hanno svolto per più di cinquant'anni, nello stesso locale, la propria attività, ovvero che presentano elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e di particolare interesse culturale e storico.

Giova ricordare che già nell'ambito della «Commissione Franceschini» (di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310) si diede risalto al fatto che sarebbe stato indispensabile salvaguardare le attività originariamente esercitate nei centri storici, per non snaturarne i luoghi con attività con essi incompatibili.

La necessità di dare una risposta significativa alla richiesta di salvaguardia delle botteghe storiche si pone infatti, oggi più che mai, con riguardo al tema della compatibilità della localizzazione, in contesti urbani di particolare interesse, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. Si tratta del fenomeno delle trasformazioni commerciali, diffusosi verso la prima metà degli anni Ottanta in tutte le medie e grandi città italiane, alla scadenza dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, quando i titolari di alcune attività, per lo più artigianali, sono stati costretti a rilasciare gli immobili locati per fare spazio alle grandi catene commerciali che, sebbene più redditizie, non possedevano le caratteristiche dei centri storici.

Giova ricordare che alcune innovazioni significative vennero introdotte con il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 («legge Mammì»), recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

L'articolo 4 della citata legge ha affidato ai comuni, al fine di tutelare le tradizioni e le aree di particolare interesse nel proprio territorio, il potere di negare le autorizzazioni commerciali per alcune tipologie di prodotti, determinando le attività incompatibili con le esigenze di tutela sopra menzionate (articolo abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Successivamente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 ha previsto, fra gli obiettivi da perseguire nella programmazione della rete distributiva: 1) la valorizzazione della funzione commerciale ai fini della riqualificazione del tessuto urbano; 2) la salvaguardia dei centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

Il presente disegno di legge accorda una nuova forma di tutela ai locali luogo di tradizionali attività, diversa da quella prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico), con riguardo non all'immobile avente caratteristiche di interesse storico-artistico, bensì all'immobile considerato come sede all'interno della quale si svolge un particolare tipo di attività sotto l'aspetto tradizionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Botteghe storiche)

1. Sono considerate «botteghe storiche» gli esercizi commerciali, situati nel centro storico di una città, che hanno svolto ininterrottamente, per almeno cinquant'anni, sempre nello stesso locale la propria attività ovvero che presentano elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e rivestono particolare interesse culturale.

Art. 2.

*(Riconoscimento dello stato
di bottega storica)*

1. Lo stato di «bottega storica» è riconosciuto con provvedimento del soprintendente per i beni ambientali e architettonici, con il quale viene dichiarato l'interesse culturale dei locali sede di attività tradizionali significative sotto l'aspetto culturale, artistico, artigianale, commerciale e produttivo ricadenti nei centri storici delle città.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene le indicazioni sulla conservazione dell'immobile e delle connotazioni relative all'attività tradizionale ivi svolta. Essa è notificata, in via amministrativa, al proprietario, al possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ed è trascritta a cura del soprintendente presso la conservatoria dei beni immobiliari.

